



Città di Albino



Città del Moroni

Provincia di Bergamo

**AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 358
DEL 10/08/2016**

OGGETTO: CONTRIBUTI A NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI BISOGNO

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 22 del Sindaco, protocollo n. 30193 del 24/12/2015, con il quale è stato nominato Responsabile di Area;

PREMESSO che

in data 25/07/2016 avveniva da parte dell'Ufficiale giudiziario l'accesso presso l'abitazione di S.A. per dare esecuzione a procedura di sfratto;

S.A. è conosciuta e assistita dal servizio sociale comunale;

l'emergenza riguardava la S.A. e le di lei due figlie minori;

il servizio sociale comunale era a conoscenza della scadenza ed aveva proceduto ad informare della propria posizione l'ufficio dell'Ufficiale giudiziario, dichiarando l'intenzione di procedere secondo le linee guida per la gestione dell'emergenza sfratti, licenziate dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia in data 10/04/2015;

il servizio sociale aveva individuato un privato disponibile a concedere in locazione di natura transitoria per la durata di 12 mesi un appartamento sul territorio comunale;

EVIDENZIATO che

secondo il disposto costituzionale, la condizione di incolpevole disagio economico, anche ove porti all'impossibilità di dotarsi di adeguata soluzione abitativa, non è di per configurabile come sintomo di inadeguatezza genitoriale e quindi non può condurre ad ipotesi di separazione del genitore dai figli, né ad ipotesi di istituzionalizzazione. Men che meno può ritenersi che non sia nei obblighi del comune provvedere a dare ricovero a minori senza tetto: nel caso di sfratto è obbligo del Comune verificare e se necessario intervenire, anche con oneri a proprio carico, per evitare che i minori restino senza ricovero. Su questo punto, sì, va valutata la capacità genitoriale: il genitore non può, cioè, rifiutare idonee soluzioni abitative per figlio minore, senza che questo non metta il Comune nelle condizioni di dover rivalutare la capacità genitoriale ed eventualmente agire di conseguenza.

La soluzione consistente nel favorire un contratto di locazione fra privati, per risolvere l'emergenza abitativa del nucleo economicamente fragile, appare la più consona a ricondurre la famiglia

nell'alveo della normalità, sia ai fini di una corretta collocazione sociale degli individui, sia in termini di equilibrio psicologico dei componenti adulti e minori, nonché intrafamiliari. La soluzione della locazione fra privati, in casi di mancanza di reddito o di reddito molto ridotto e precario, è per altro molto complessa, stante l'evidente mancanza di garanzie per il locatore, e necessita di un lavoro molto articolato, e non prettamente istituzionale, da parte del servizio sociale.

D'altro canto l'intervento del servizio sociale, in termini di supporto e accompagnamento al reperimento dell'abitazione, come anche, ove necessario, in termini di aiuto economico, non può prescindere da un dialogo, che si configuri con l'utente anche in forma pattizia. Il servizio sociale interviene cioè a supporto, e come detto non può esimersi, richiedendo a sua volta comportamenti corresponsabili, volti al superamento della situazione di bisogno.

Nel caso specifico, come meglio dettagliato nelle relazioni del servizio sociale citate a seguire, occorre prevedere, tra i diversi interventi, anche una contribuzione per pagamento del canone di locazione nella misura minima di € 100,00/mese fino a che l'assistita non migliori la sua situazione economica, secondo monitoraggio del servizio sociale.

RILEVATO anche che la soluzione individuata, stante il citato obbligo di provvedere del Comune, e al di là delle prioritarie valutazioni di carattere assistenziale/educativo sopra enunciate, è di indubbio vantaggio per il bilancio comunale, stanti i costi di soluzioni d'emergenza o istituzionalizzanti;

VISTA la relazione dell'assistente sociale agli atti, protocollo numero 19827 del 09/08/2016;

VISTA altresì la lettera d' impegno della richiedente, per il contributo, protocollo n.19900 del 10/08/2016;

RITENUTO necessario assumere impegno di spesa per complessivi € 500,00 a favore di A.S., da liquidarsi con rate mensili di € 100,00 il giorno 15 di ogni mese, fino a scadenza del 31/12/2016;

DATO ATTO che gli estremi del beneficiario, non sono indicati nel presente atto per motivi di tutela dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e che i dati sono conservati agli atti e trasmessi dallo scrivente ufficio al servizio finanziario per quanto di competenza;

VERIFICATO che al capitolo di spesa n. 12041.04.0402 ad oggetto "Assistenza economica a persone indigenti – LR 1/86 – assistenza farmaceutica" del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sussiste idonea disponibilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/06/2016 di approvazione del DUP, Bilancio di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13/06/2016 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 "Nuova contabilità":

-di assumere impegno di spesa per € 500,00, a favore di S.A. con vincolo di stanziamento al capitolo di spesa n. 12041.04.0402 ad oggetto “Assistenza economica a persone indigenti – LR 1/86 – assistenza farmaceutica” del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, come motivato in narrativa;
- di liquidare € 100,00 il giorno 15 di ogni mese, fino a scadenza del 31/12/2016;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/15 (legge stabilità 2016).

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall'art 26 del D.Lgs 33/2013;

Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:

Beneficiario	Cod. Fiscale	Importo	Norma/titolo attribuzione	Modalità Individuazione	Link Progetto	Link curriculum
A.S.	//////////	500,00	Presente atto	Relazione agli atti Assistente Sociale	//////////	//////////

Atto sottoscritto digitalmente

Responsabile Area Servizi alla Persona

Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N.358 DEL 10/08/2016

OGGETTO: CONTRIBUTI A NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI BISOGNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)

Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
171530	2016	12041.04.0402	ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE INDIGENTI - L. R. 1/86 - ASSISTENZA FARMACEUTICA	500,00

Albino, 10/08/2016

Atto sottoscritto digitalmente

**Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili**

Enza Zanga / INFOCERT SPA